



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 16 aprile 2012

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

### RIUNIONE LUNEDI' 16 APRILE 2012

#### **1. Ricorso A.C.R. MESSINA S.r.l.**

**INAMMISSIBILE**

avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore Calabrese Tindaro in favore della società A.S.D. Adrano Calcio 2010, seguito richiesta di giudizio del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012)

#### **2. Ricorso A.C.R. MESSINA S.r.l.**

**INAMMISSIBILE**

avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore D'Angelo Angelo in favore della società F.C. Nissa S.S.D. A.R.L., seguito richiesta di giudizio del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 10.2.2012)

#### **3. Ricorso Sig. PASQUALIN Claudio (Agente di calciatori)**

**ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

avverso la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 e ammenda di €15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 C.G.S., nonché degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché della violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti e all'art. 27, comma 4, Statuto Federale previgente - nota n. 2885 /296 pf08-09/AM/ma del 10.11.2011 - (Delibera della Commissione

**4. Ricorso Sig. D'AMICO Andrea (Agente di calciatori) ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata**

avverso la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 e ammenda di €15.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 C.G.S., nonché degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché della violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 23 Regolamento Agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti e all'art. 27, comma 4, Statuto Federale previgente - nota n. 2885/296 pf08-09/AM/ma del 10.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 27.2.2012)

**5. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. U.S. INAMMISSIBILE  
FOGGIA S.p.A.**

avverso l'obbligo di pagamento del premio di preparazione di € 14.820.30 in favore della A.S.D. G.&T. Orta Nova Calcio a seguito del tesseramento del calciatore Cautillo Simone (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. 14/D del 23.1.2012)